

(N. 1094)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore LONGONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GIUGNO 1955

Proroga dei termini stabiliti dal decreto legislativo 7 giugno 1945, n. 322, recante agevolazioni tributarie per la ricostruzione edilizia.

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, ha accordato l'applicazione dell'imposta fissa di registro ai trasferimenti di proprietà (articolo 2) sinistrate da eventi bellici, in una data entità.

Tale provvedimento era limitato alle ricostruzioni, che si fossero edificate nei cinque anni successivi alla pubblicazione del decreto.

Successivamente, però, tale termine è stato prorogato ed una legge 10 agosto 1950, n. 655, ne ha determinato la scadenza al 30 giugno 1955.

Si osserva che in molti casi la vendita e le ricostruzioni degli edifici oggetto di tale beneficio si sono attardate degli anni per effetto della elaborazione dei piani regolatori delle varie città, che hanno profitto delle rovine per tracciare nuove piazze e vie.

È seguita collo stesso ritardo la preparazione dei progetti di singole ricostruzioni presso uffici comunali, ove sostano tuttora o sono stati da poco approvati.

Inoltre, nei casi di distruzioni parziali, la

proroga delle locazioni nelle porzioni di costruzioni rimaste in piedi ha richiesto tempo per pratiche di trasferimenti, costruzioni di altri edifici di ricetto, spesso in periferia, ecc.

Può dirsi che in molte città le ricostruzioni, specie nelle posizioni centrali più colpite, hanno solo ora preso impulso e realizzazione.

Ne consegue che troncata l'applicazione dei benefici di legge suindicati, significa sbarrare lo sviluppo ad una legittima ed opportuna iniziativa privata, specie nei casi in cui i trasferimenti di proprietà già sono avvenuti, i piani di ricostruzione già sono stati approvati, ma non ancora eseguiti, o non interamente eseguiti.

Da ciò discende il fondamento della proposta di proroga, di poco più di un triennio, che il deducente sottopone alla discussione ed approvazione del Senato.

Si reputa che nel termine suddetto possano estinguersi le remore e le giustificazioni suindicate.

Quanto meno, la proroga dovrebbe essere accordata a coloro, che possano dimostrare di

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

avere contrattato i trapassi almeno sei mesi prima della scadenza del termine fissato dalla legge in vigore, e magari anche di avere inoltrato istanze e piani di ricostruzione agli uffici comunali competenti, entro detto termine.

Preferibile tuttavia è una proroga d'ordine generale, perchè assistita essa stessa, come sopra, da congrue giustificazioni.

Ciò suggerisce ed appoggia la presentazione del seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il termine stabilito con la legge 10 agosto 1950, n. 665, per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 1958.